



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sull'istanza di autorizzazione alla notifica dei motivi aggiunti per pubblici proclami presentata nell'ambito del ricorso numero di registro generale 8245 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Isabella Vitali, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

CNR - Consiglio Nazionale Ricerche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento di esclusione della ricorrente adottato dal CNR in data 28.06.2022 relativo al concorso n. 367.220 per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale con profilo di primo Tecnologo – II

livello professionale – da assegnare all'amministrazione centrale del CNR con sede a Roma – Settore organizzativo – gestionale;

- nonché del medesimo bando di concorso qualora dovesse interpretarsi nel senso di non considerare valido il diploma di laurea in Sociologia, ai fini dell'ammissione alla procedura;

- nonché dell'art. 5 del medesimo bando rubricato «esclusione dal concorso», nel caso in cui dovesse risultare lesivo degli interessi del ricorrente;

- del DPR 12 febbraio 1991 n. 171, del DPR n. 487 del 09 maggio 1994, del d.lgs n. 165 del 2001; della Carta europea dei Ricercatori e del Codice di Condotta per l'assunzione dei Ricercatori; dell'art. 20 del d.lgs n. 75/2017 in parte de qua e delle circolari del Ministero della P.A. n. 3/2017 e 1/2018 in parte de qua;

nonché per quanto occorrer possa

- del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 43, prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del CNR e sul sito istituzionale del MIUR, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 123 del 29 maggio 2015, entrato in vigore in data 1° giugno 2015; del Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con Decreto del Presidente prot. n. 25035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, se interpretati in senso negativo nei confronti della ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Vitali Isabella il 12/9/2022:

- della graduatoria di merito del concorso bando n. 367.220 per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale con profilo di primo Tecnologo II livello professionale da assegnare all'amministrazione centrale del CNR con sede a Roma Settore organizzativo gestionale nella parte in cui non include la ricorrente pubblicata il 29.07.2022.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Considerato che con i motivi aggiunti depositati in data 12 settembre 2022 – proposti avverso la graduatoria definitiva del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale con profilo di primo Tecnologo II livello, da cui la ricorrente è stata esclusa – parte ricorrente ha chiesto l'autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della resistente Amministrazione;

Considerato che i motivi aggiunti sono stati notificati alla candidata classificatasi prima in graduatoria, rendendoli ammissibili;

Considerato che la graduatoria ricomprende 21 nominativi, ovvero un numero che, pur non essendo 'immenso' come dichiarato da parte ricorrente, implica un notevole dispendio di risorse economiche, giustificando, quindi, al fine di rendere accessibile la tutela giurisdizionale, la concessione dell'autorizzazione alla notifica dei motivi aggiunti mediante pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione, ricorrendo, nella fattispecie in esame, "una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva" - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie' (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà ad illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

Ritenuto, infatti, che, secondo l'art. 52, comma 2, c.p.a., il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che, a norma dell'art. 151 c.p.c., "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in

modo diverso da quello stabilito dalla legge”;

Secondo la giurisprudenza ormai unanime (ordinanze T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 12 novembre 2014, n. 5848; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, 2 dicembre 2015, n. 5411; n. 3051 del 2015; n. 5565 del 15 aprile 2015; Sez. III bis, 13 ottobre 2014, n. 4915; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II bis, 6 novembre 2017, n. 5744; 15 ottobre 2018 n. 9955; 7 giugno 2018, n. 3405; 12 giugno 2019 n. 7853), l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., in combinato disposto con l'art. 151 cod. proc. civ. (nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge) consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, cod. proc. civ. nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica perché l'evoluzione normativa e tecnologica “permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea” e che la pubblicazione dei bandi sui siti web istituzionali - prevista dall'art. 19 del decreto legislativo n. 33/2013 al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni relative alle procedure concorsuali - può ritenersi espressione di un principio applicabile a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese quelle relative alle impugnative proposte avverso gli atti della procedura;

Ritenuto perciò, in adesione alle predette considerazioni, stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali a contemperare il principio di integrità del contraddittorio e il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposta a notevoli esborsi economici - che a loro volta possono tradursi in una difficoltà di accesso alla giustizia - che sussistano i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso ed ai motivi aggiunti sul sito web istituzionale del Consiglio Nazionale

delle Ricerche, con le modalità di seguito esposte:

la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 - l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3 - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti;
- 4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i concorrenti collocati nella graduatoria gravata con i motivi aggiunti, che verrebbero superati dalla ricorrente in caso di accoglimento del ricorso, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);
- 5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere

inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione nell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma - Sezione Terza Ter

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 15 settembre 2022.

Il Presidente
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO